

REGOLAMENTO (CEE) N. 677/88 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1988

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo accluso all'accordo sul commercio di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la commissione mista istituita con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, del 28 luglio 1980⁽¹⁾, si è riunita a Bruxelles nei giorni 18 e 19 gennaio 1988 e che al termine dei lavori ha raccomandato, tra l'altro, di aumentare taluni importi che figurano nell'allegato II del protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio di prodotti industriali⁽²⁾;

considerando che, secondo il protocollo suddetto, le modifiche da apportare agli allegati raccomandate dalla commissione mista devono essere oggetto di uno scambio di lettere tra le due parti;

considerando che, dopo esame dei differenti aspetti delle misure raccomandate dalla commissione mista, è opportuno darvi seguito, in particolare tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'accordo sul commercio di prodotti industriali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che modifica l'allegato II del protocollo accluso all'accordo sul commercio di prodotti industriali.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Le modifiche di cui all'articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo⁽³⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2.
⁽²⁾ GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 21.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.